REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1985

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 50 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (6) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 142 del 1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A	B
1. Programma :	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 12 marzo 1985	
2. Beneficiario	UNHCR	
3. Paese di destinazione	Ruanda	
4. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Kigali	
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	Attn. M. Jabor	
5bis. Destinatario	Monsieur le Délégué UNHCR, Quartier Kiyovu, 6, rue des Parcs, Kigali	
6. Quantitativo totale	25 t	25 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento	Belga	
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I parte B del regolamento (CEE) n. 1354/83	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« ACTION DU HCR AU RWANDA / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 gennaio 1986	Prima del 10 febbraio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	—	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)	

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.

(2) Vedere elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pag. 2.

(3) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione da contattare da parte dell'aggiudicatario vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4.